

Visto per il controllo di regolarità contabile Sichtvermerk für die Buchhaltungskontrolle		La Direttrice dell'Ufficio Bilancio e Appalti Die Leiterin des Amtes für Haushalt und Vergaben	
Capitolo/Kapitel	Esercizio/Finanzjahr	Trento, Trient	

**CONSIGLIO REGIONALE
DEL TRENINO-ALTO ADIGE**

**REGIONALRAT
TRENTINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO DI
PRESIDENZA**

**BESCHLUSS
DES PRÄSIDIUMS**

N. 58/2022

Nr. 58/2022

SEDUTA DEL

SITZUNG VOM

14.11.2022

*In presenza dei
sottoindicati membri*

*In Anwesenheit der
nachstehenden Mitglieder*

*Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Segretaria questora
Segretario questore*

*Josef Nogger
Roberto Paccher
Luca Guglielmi
Paula Bacher
Devid Moranduzzo*

*Präsident
Vizepräsident
Vizepräsident
Präsidialsekretärin
Präsidialsekretär*

*Assiste il
Segretario generale
del Consiglio regionale*

MMag. Jürgen Rella

*Im Beisein des
Generalsekretärs des
Regionalrates*

Assenti:

Abwesend:

<p>L'Ufficio di Presidenza delibera sul seguente OGGETTO:</p> <p>Servizi di consulenza fiscale/attuariale/finanziaria. Avvio di una indagine di mercato e successiva procedura concorrenziale con contestuale Proroga tecnica dell'incarico professionale in corso di esecuzione</p>	<p>Das Präsidium beschließt zu nachstehendem GEGENSTAND:</p> <p>Steuerberatungs-, versicherungsmathematische und Finanzberatungsdienste. Durchführung einer Markterhebung und eines anschließenden Wettbewerbsverfahrens bei gleichzeitiger technischer Verlängerung des laufenden Beratungsauftrags</p>
---	---

DELIBERAZIONE N. 58/2022

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2, ove è previsto che *“La Regione applica nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture l'ordinamento della Provincia autonoma di Trento in materia di contratti pubblici, come attualmente definito all'articolo 1 comma 2 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e come eventualmente e successivamente modificato ed integrato”*;

Vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, in materia di attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento;

Vista la legge della Provincia Autonoma di Trento 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici);

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2-bis, della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, *“Ai sensi dell'articolo 105 dello Statuto speciale, per quanto non diversamente disposto dall'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, si applicano il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e le altre leggi statali in materia di contratti pubblici. Quando le disposizioni statali richiamano l'applicazione di altre disposizioni statali in materia di contratti pubblici i rinvii si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile*;

Vista la delibera dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale n. 44 del 23 luglio 2020 nella quale si prendeva atto che la migliore offerta pervenuta per l'affidamento dei servizi di consulenza fiscale/attuariale/finanziaria è stata quella della dott.ssa Lisa Valentini per l'importo

BESCHLUSS Nr. 58/2022

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -

Nach Einsicht in den Artikel 2 des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 22. Juli 2002, der Folgendes besagt: *„Die Region wendet bei der Vergabe von Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen die Gesetzesbestimmungen der autonomen Provinz Trient über die öffentlichen Verträge laut Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes Nr. 2 vom 9. März 2016 mit seinen eventuellen späteren Änderungen und Ergänzungen an.“*;

Nach Einsicht in das Landesgesetz der Provinz Trient Nr. 23 vom 19. Juli 1990 betreffend das Vertragswesen der autonomen Provinz Trient”;

Nach Einsicht in das Gesetz der Autonomen Provinz Trient Nr. 2 vom 9. März 2016 (Übernahme der Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Konzessionsvergabe und der Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe);

Im Besonderen nach Einsicht in den Artikel 1 Absatz 2-bis des Landesgesetzes Nr. 2 vom 9. März 2016, der Folgendes vorsieht: *„Gemäß Artikel 105 des Sonderstatuts gelten für all das, was in der Landesordnung auf dem Sachgebiet der öffentlichen Verträge nicht anderweitig geregelt ist, die Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 50 vom 18. April 2016 (Kodex der öffentlichen Verträge) und der anderen staatlichen Gesetze auf dem Sachgebiet der öffentlichen Verträge. Wenn die staatlichen Bestimmungen auf andere staatliche Bestimmungen auf dem Sachgebiet der öffentlichen Verträge verweisen, versteht sich der Verweis – sofern vereinbar – bezogen auf die Landesordnung auf dem Sachgebiet der öffentlichen Verträge“*;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalratspräsidiums Nr. 44 vom 23. Juli 2020, mit dem zur Kenntnis genommen worden ist, dass das beste Angebot für die Vergabe der Steuerberatungs-, versicherungsmathematischen und Finanzberatungsdienste von Frau Drⁱⁿ Lisa

biennale di euro 29.800,00 al netto di IVA e con lo stesso provvedimento si provvedeva all'affidamento dei servizi sopra citati;

Visto il decreto del Segretario Generale n. 107 del 20 novembre 2020 nel quale veniva autorizzata la spesa per l'affidamento della fornitura biennale dei servizi di consulenza fiscale/attuariale/finanziaria per l'importo biennale complessivo comprensivo di IVA ed oneri previdenziali pari ad euro 37.810,24;

Visto il contratto di consulenza sottoscritto dalle parti in data 9 novembre 2020 per la durata di anni due e, pertanto, fino all'8 novembre 2022;

Considerato che le prestazioni richieste alla consulente hanno necessità di essere in ogni caso assicurate nell'interesse del Consiglio regionale;

Dato atto che l'avviso sulla ricerca di professionalità interne disponibili allo svolgimento delle prestazioni di servizio sopra citate non ha prodotto esito positivo e che pertanto occorre procedere con la ricerca esterna di uno o più professionisti operanti sul mercato;

Dato atto che è interesse del Consiglio regionale che le prestazioni oggetto di consulenza siano assicurate da parte di uno o due professionisti specializzati nei diversi settori oggetto del contratto individuati mediante un confronto concorrenziale, da avviarsi previo esperimento di un'indagine di mercato;

Ritenuto che le prestazioni oggetto del contratto riconducibili alla consulenza attuariale possano essere affidate a soggetti che garantiscano l'iscrizione all'albo nazionale degli attuari e che in tale caso sia consentita l'individuazione di un professionista diverso da quello competente nella materia fiscale e tributaria;

Valentini zum Preis, bezogen auf zwei Jahre, von 29.800,00 EUR abzüglich MwSt. vorgelegt worden ist, woraufhin mit demselben Beschluss auch die Auftragserteilung für die genannten Dienste erfolgt ist;

Nach Einsicht in das Dekret des Generalsekretärs Nr. 107 vom 20. November 2020, mit dem die Ausgabe für die Vergabe des zweijährigen Auftrags zur Erbringung der Steuerberatungs-, versicherungsmathematischen und Finanzberatungsdienste zum Gesamtpreis von 37.810,24 Euro für zwei Jahre, MwSt. und Vorsorgebeiträge mit eingeschlossen, ermächtigt worden ist;

Nach Einsicht in den von den Parteien am 9. November 2020 unterzeichneten zweijährigen und demnach bis zum 8. November 2022 gültigen Beratungsvertrag;

Hervorgehoben, dass die von der Beraterin zu erbringenden Dienstleistungen auf jeden Fall im Interesse des Regionalrates gewährleistet werden müssen;

In Anbetracht der Tatsache, dass die Bekanntmachung zur Ermittlung interner Fachkräfte, die für die Erbringung der oben genannten Dienstleistungen zur Verfügung stehen, kein positives Ergebnis erbracht hat und es daher notwendig ist, eine externe Suche nach einem oder mehreren auf dem Markt tätigen Sachverständigen in die Wege zu leiten;

Zur Kenntnis genommen, dass der Regionalrat ein Interesse daran hat, dass die gegenständlichen Beratungsdienstleistungen von einem oder zwei Sachverständigen erbracht werden, die auf die verschiedenen, im Vertrag angeführten Bereiche spezialisiert sind und die durch einen Wettbewerbsvergleich ermittelt werden, der im Anschluss an eine Markterhebung einzuleiten ist;

In der Ansicht, dass mit den im Vertrag definierten Leistungen, welche die versicherungsmathematische Beratung betreffen, Personen betraut werden können, die die Eintragung in das gesamtstaatliche Verzeichnis der Versicherungsmathematiker gewährleisten und dass es in diesem Fall zulässig ist, einen anderen Sachverständigen als der im Bereich Steuern und Abgaben fachkundigen Person zu

Considerato che per la materia attuariale la consulenza professionale è resa necessaria limitatamente ai calcoli residui derivanti dalle operazioni di attualizzazione degli assegni vitalizi di cui alla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, e della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, relativa alla interpretazione autentica dell'articolo 10 della medesima legge regionale n. 6/2012;

Considerato, pertanto, che i costi per tale ultima consulenza vanno riferiti ai suddetti casi residui;

Dato atto che la separazione della consulenza fiscale/finanziaria da quella attuariale, per le considerazioni di cui alle precedenti alinee, non dovrebbe determinare sensibili incrementi della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nell'ultimo quinquennio, a vantaggio di una maggiore specializzazione e professionalità nel settore attuariale;

Visto il capitolato allegato alla presente deliberazione, costituente sua parte integrante e sostanziale, e dato atto che i servizi richiesti, sopra indicati, sono necessari per il buon funzionamento dell'apparato amministrativo;

Considerata la necessità di svolgere la citata indagine di mercato prima dell'avvio della procedura concorrenziale, per valutare, sulla base del capitolato allegato, il costo dei servizi da rendere, ferma restando la garanzia della loro qualità;

Considerato, altresì, che nelle more dell'espletamento dell'indagine di mercato e della citata procedura concorrenziale sopraccitate, il servizio di consulenza fiscale/attuariale/finanziaria, attualmente reso dalla dott.ssa Lisa Valentini, giusta deliberazione n. 44 del 23 luglio

ermitteln;

Hervorgehoben, dass für den versicherungsmathematischen Bereich die fachkundige Beratung nur für die noch verbleibenden Berechnungen erforderlich ist, die sich im Zusammenhang mit der Abzinsung der Leibrenten laut Regionalgesetz vom 21. September 2012, Nr. 6 und laut Regionalgesetz vom 11. Juli 2014, Nr. 4 betreffend die authentische Interpretation des Artikels 10 des vorgenannten Regionalgesetzes Nr. 6/2012 ergeben;

Hervorgehoben, dass sich demnach die Ausgaben für die letzterwähnte Beratungstätigkeit auf die genannten noch ausstehenden Fälle beziehen;

Zur Kenntnis genommen, dass die Trennung der Steuer-/Finanzberatung von der versicherungsmathematischen Beratung aufgrund der in den vorangegangenen Absätzen dargelegten Erwägungen voraussichtlich nicht zu einem signifikanten Anstieg der Gesamtausgaben im Vergleich zu den Ausgaben der letzten fünf Jahre führen wird, sich daraus jedoch der Vorteil einer noch größeren Spezialisierung und Fachkenntnis im versicherungsmathematischen Bereich ergibt;

Nach Einsicht in die diesem Beschluss als ergänzender und wesentlicher Bestandteil beiliegenden Vergabebedingungen und zur Kenntnis genommen, dass die beantragten, oben dargelegten Dienste für das ordnungsgemäße Funktionieren des Verwaltungsapparats erforderlich sind;

Angesichts der Notwendigkeit, die vorgenannte Markterhebung vor der Einleitung des Wettbewerbsverfahrens durchzuführen, damit auf der Grundlage der beiliegenden Vergabebedingungen die Kosten der zu erbringenden Dienstleistungen, unbeschadet der Gewährleistung ihrer Qualität, ermittelt werden können;

Des Weiteren hervorgehoben, dass in Erwartung der Durchführung der Markterhebung und des vorgenannten Wettbewerbsverfahrens die derzeit von Frau Drⁱⁿ Lisa Valentini erbrachten Steuerberatungs-, versicherungsmathematischen und Finanzberatungsdienste gemäß Beschluss Nr.

2020, deve essere prorogato alle medesime condizioni contrattuali già sottoscritte per la durata di quattro mesi, prorogabili per ulteriori sei mesi, soltanto qualora entro tale termine non si perfezionasse l'affidamento del servizio;

Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 566 piano finanziario U.1.03.02.11.000 del bilancio finanziario gestionale 2022-2023-2024 ;

Visto l'articolo 5 del Regolamento interno;

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

d e l i b e r a

1. Per le motivazioni in premessa, di autorizzare l'espletamento di un confronto concorrenziale, da avviarsi previo esperimento di un'indagine di mercato, per individuare uno o due professionisti specializzati chiamati a rendere le prestazioni oggetto di consulenza, di cui alle premesse.

2. Di approvare il capitolato allegato, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

3. Di prevedere che le prestazioni oggetto del contratto riconducibili alla consulenza attuariale possano essere affidate a soggetti che garantiscano l'iscrizione all'albo nazionale degli attuari e che in tale caso sia consentita l'individuazione di un professionista diverso da quello competente nella materia fiscale e tributaria.

4. Di autorizzare, in conseguenza di quanto disposto ai punti 1, la proroga tecnica del contratto in corso con la dott.ssa Lisa Valentini per il servizio di consulenza fiscale/attuariale/finanziaria, come affidato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale n. 44 del 23 luglio 2020, alle

44 vom 23. Juli 2020 zu den seinerzeit unterzeichneten Vertragsbedingungen um einen Zeitraum von vier Monaten verlängert werden sollen, der nur dann um weitere sechs Monate verlängert werden kann, wenn der Zuschlag für den Dienst nicht innerhalb dieses Zeitraums erteilt wird;

Festgestellt, dass auf dem Kapitel Nr. 566 des Finanzkontenplans U.1.03.02.11.000 des Gebahrungshaushalts 2022-2023-2024 die finanziellen Mittel verfügbar sind;

Nach Einsicht in den Artikel 5 der Geschäftsordnung;

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit -

b e s c h l i e ß t

1. Aus den in den Prämissen dargelegten Gründen die Durchführung eines Wettbewerbsvergleichs zu ermächtigen, der im Anschluss an eine Markterhebung eingeleitet wird, um einen oder zwei Sachverständige zu ermitteln, die mit der Erbringung der in den Prämissen genannten Beratungsdienste betraut werden können.

2. Die beiliegenden Vergabebedingungen zu genehmigen, die ergänzenden und wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses bilden.

3. Vorzusehen, dass mit den im Vertrag vorgesehenen, den Bereich der Versicherungsmathematik betreffenden Beratungsdiensten Personen betraut werden können, welche die Eintragung in das gesamtstaatliche Verzeichnis der Versicherungsmathematiker gewährleisten und dass es in diesem Fall zulässig ist, einen anderen Sachverständigen als die in Steuer- und Abgabenangelegenheiten kompetente Person zu ermitteln.

4. Ausgehend von den unter Punkt 1 angeführten Verfügungen die technische Verlängerung des laufenden Vertrags mit Frau Dr.ⁱⁿ Lisa Valentini für die Steuerberatungs-, versicherungsmathematischen und Finanzberatungsdienste, die mit dem Beschluss des Präsidiums des Regionalrats Nr. 44 vom 23.

medesime condizioni economiche e giuridiche già sottoscritte, per la durata di quattro mesi e pertanto fino al 8 marzo 2023, prorogabili per ulteriori sei mesi, soltanto qualora entro tale termine non si perfezionasse l'affidamento del servizio.

5. Di incaricare il Presidente del Consiglio regionale alla sottoscrizione della proroga del contratto per il servizio di consulenza sopra citato.

6. Di rinviare ad un successivo provvedimento del Segretario generale l'impegno della spesa.

Di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale del Consiglio regionale, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", secondo quanto previsto dalla normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della pubblica amministrazione di cui in particolare alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, alla legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, nonché al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 e ss. del D.lgs. 2.7.2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199.

Juli 2020 vergeben worden sind, zu denselben seinerzeit unterzeichneten wirtschaftlichen und rechtlichen Bedingungen für die Dauer von vier Monaten und somit bis zum 8. März 2023 zu ermächtigen, wobei lediglich für den Fall, dass innerhalb der genannten Frist die Zuschlagserteilung für den Dienst nicht abgeschlossen wird, die Möglichkeit einer Verlängerung um weitere sechs Monate besteht.

5. Den Präsidenten des Regionalrates zu beauftragen, die Verlängerung des oben genannten Beratungsauftrages zu unterzeichnen.

6. Die Zweckbindung der Ausgabe auf eine nachfolgende Maßnahme des Generalsekretärs zu verschieben.

Den vorliegenden Beschluss auf der Internetseite des Regionalrates in der entsprechenden Sektion "Transparente Verwaltung" zu veröffentlichen, so wie dies aufgrund der Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Veröffentlichung, Transparenz und Verbreitung der Informationen der öffentlichen Verwaltung, im Besonderen laut Regionalgesetz Nr. 3 vom 21. Juli 2000, laut Regionalgesetz Nr. 10 vom 29. Oktober 2014 sowie laut gesetzvertretendem Dekret Nr. 33 vom 14. März 2013 vorgesehen ist.

Gegen diese Maßnahme können alternativ nachstehende Rekurse eingelegt werden:

- a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 60 Tagen im Sinne des Art. 29 ff. des GvD vom 2. Juli 2010, Nr. 104 einzulegen ist;
- b) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb 120 Tagen im Sinne des DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199 einzulegen ist.

IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT

- Josef Noggler -
firmato-gezeichnet

IL SEGRETARIO GENERALE/DER GENERALSEKRETÄR

- MMag. Jürgen Rella -
firmato-gezeichnet

SV/LM/EL/MF

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



REGIONALRAT
DER AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

CAPITOLATO SPECIALE

DI GARA RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA

IN MATERIA CONTABILE/ FISCALE, PREVIDENZIALE, STATISTICO /ATTUARIALE

**SERVIZIO DI ASSISTENZA, MONITORAGGIO E CONSULENZA IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE
E VERIFICHE DEI FLUSSI FINANZIARI**

PREMESSE

La normativa regionale in materia di indennità e previdenza dei consiglieri regionali prevede la corresponsione, a favore dei Consiglieri regionali, di un trattamento economico e previdenziale, a favore degli ex Consiglieri che ne abbiano diritto, di un assegno vitalizio e, per gli eventuali superstiti, di un assegno di reversibilità.

Per garantire il flusso di tali somme a favore dei beneficiari sono state accumulate delle risorse in un fondo amministrato dall'Ufficio di Presidenza e gestito da una società specializzata.

Le erogazioni degli assegni vitalizi avverranno attingendo dal predetto fondo o alternativamente tramite periodiche assegnazioni a carico del bilancio della Regione.

In considerazione degli obblighi fiscali, previdenziali e contabili inerenti l'intera disciplina del trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri ed ex Consiglieri ed alla regolare attività dell'Ente, si rende necessario un monitoraggio ed una consulenza specifica.

Deve essere garantito un supporto agli uffici anche nell'analisi e nella gestione degli effetti derivanti dai contenziosi in atto in materia di assegni vitalizi, che hanno visto il recente pronunciamento della Corte Costituzionale. Analogo supporto va riferito alla gestione degli effetti della L.R. 7/2019 e di quanto previsto negli articoli che seguono.

Per raggiungere tali obiettivi, non sussistendo nella struttura del Consiglio regionale personale professionalmente idoneo a svolgere tali incarichi, è necessario avvalersi di professionalità adeguate.

ART. 1

PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse formano parte integrante del presente Capitolato – parte tecnica.

ART. 2

OGGETTO DEL CAPITOLATO

L'affidatario viene incaricato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige e dal Presidente del Consiglio regionale di svolgere la consulenza che attiene i seguenti argomenti:

1. Assistenza, monitoraggio e consulenza in materia di aspetti riguardanti l'amministrazione, la gestione e le verifiche dei flussi finanziari e in materia contabile, fiscale e previdenziale.

Questa parte dei servizi richiesti può essere riepilogata come segue:

- a) Monitoraggio delle performance dei fondi del Consiglio regionale.
- b) Analisi prospettica dei flussi futuri per analisi ALM.
- c) Consulenza fiscale, anche con riferimento al sistema degli assegni vitalizi, delle indennità dei Consiglieri regionali e del personale del Consiglio regionale.
- d) Consulenza finanziaria in relazione alle esigenze del Consiglio regionale.
- e) Assistenza professionale e supporto in materia contabile e fiscale, anche in occasione dei conguagli di fine anno e degli adempimenti annuali (modello 770 e modello Irap) relativi al personale dipendente del Consiglio della Regione Autonoma Trentino Alto Adige e anche con riferimento alla gestione dei Consiglieri e dei vitalizi degli ex Consiglieri regionali.
- f) Supporto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed ai funzionari in materia di trattamento fiscale del sistema degli assegni vitalizi

2. Consulenza attuariale

Consiste nelle seguenti attività:

- a) Servizio statistico /attuariale, con particolare riferimento al ricalcolo della riserva e dei valori attuali medi per ogni singolo Consigliere, secondo i parametri individuati dalle leggi regionali vigenti.
- b) Assistenza all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nella valutazione e predisposizione di elaborati che abbiano ad oggetto la gestione del sistema degli assegni vitalizi.

Nello specifico, l'attività di consulenza e di supporto sub 1. prevede l'intervento per le seguenti attività operative:

- a) Assistenza operativa e la disamina di eventuali quesiti relativi la corretta gestione della compilazione del modello 770 e modello Irap, delle certificazioni uniche e del prospetto paga con termine di risposta coerente con le esigenze e comunque non oltre i 3 giorni lavorativi.
- b) Disamina di atti e documentazioni varie proposte per la soluzioni di problematiche attinenti al servizio offerto.
- c) Presenza ad incontri periodici, previo appuntamento, presso il Consiglio regionale al fine di approfondire specifiche tematiche o richieste.
- d) Predisposizione di circolari informative in merito alle principali novità legislative con particolare attenzione alle conseguenti ricadute nella gestione operativa del personale del pubblico impiego e degli aspetti fiscali.
- e) Assistenza nella definizione di eventuali problematiche con l'Agazia delle entrate.

Si stabilisce che le attività di cui ai numeri precedenti e le relative modalità di esecuzione potranno essere successivamente modificate e/o integrate tramite un ulteriore accordo sottoscritto fra le parti stesse.

ART. 3

REQUISITI PROFESSIONALI

1. Il soggetto contraente deve garantire l'iscrizione ad ordini professionali, qualora previsto dall'ordinamento.
2. È richiesta una particolare specializzazione professionale, comprovata anche dalla esecuzione a favore delle Pubbliche Amministrazioni indicate all'art. 1 del D.Lgs 165/2001.

ART. 4

DURATA DEL CONTRATTO

1. Il servizio di cui al punto 1 dell'articolo 2 ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e ha durata di un anno, prorogabile a richiesta del committente per un ulteriore anno.
2. Il servizio di cui al punto 2 dell'articolo 2, ove affidato a soggetto diversi da quello affidatario dei servizi di cui al punto 1, ha durata commisurata al numero di soggetti beneficiari di valore attuale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 6/2012, ed al tempo di maturazione dei requisiti ed è limitata ai calcoli residui derivanti dalle operazioni di attualizzazione degli assegni vitalizi di cui alle leggi regionali in materia, comunque nel limite di cinque anni dalla data di sottoscrizione del contratto di consulenza.
3. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.
4. Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

ART. 5

IMPORTO DEL CONTRATTO

1. Per il servizio di cui ai punti 1 e 2 dell'articolo 2, ove lo stesso sia eseguito dal medesimo operatore, il valore massimo annuale stimato dell'affidamento è pari a € 30.000,00 (trentamila annui) al netto dell'I.V.A.
2. Per il servizio di cui al punto 2 dell'articolo 2, ove lo stesso sia eseguito da operatore diverso da quello incaricato del servizio di cui al punto 1 del medesimo articolo 2, il valore massimo stimato dell'affidamento è pari a € 8.000,00 (ottomila annui) al netto dell'I.V.A.
3. Il prezzo del servizio del presente capitolato, alle condizioni tutte del contratto, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

ART. 6

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
 - b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”*;
 - c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”* e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 *“Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*”;
 - e) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
 - g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
 - h) la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
 - i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”*;
 - j) le norme del codice civile.

1. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

2. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 7

OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

4. In particolare, l'appaltatore è tenuto a:

a) eseguire le obbligazioni poste a suo carico dal contratto con organizzazione e gestione autonoma, salvo che dai competenti uffici del Consiglio regionale non venga disposto in maniera difforme.

b) fornire tempestivamente le informazioni richieste dagli Uffici.

c) essere in piena regola con l'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme in genere (ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle contrattuali, sanitarie, previdenziali, contributive, assicurative, relative alla sicurezza sul lavoro e concernenti il trattamento dei dati personali) vigenti ed applicabili alla propria attività ed ai mezzi necessari per la prestazione dei servizi;

d) a non cedere il contratto a terzi;

e) lasciare al Consiglio regionale la completa, totale ed esclusiva proprietà su qualsiasi modello, software, applicazione e qualsiasi altra "opera d'ingegno" possa derivare dall'incarico affidatogli.

ART. 8

MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni bimestre.

2. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

6. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.

La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale

ART. 9

CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 15.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 10

VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990

ART. 11

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ART. 12

SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

ART. 13

TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ART. 14

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e s.m., tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

ART. 15

OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

ART. 16

PENALI

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato, è applicata una penale di 50 Euro per ogni giorno di ritardo.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, si applica una penale massima di Euro 10.000,00.
3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 2 (due) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.
6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 13, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 17

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;

- c) subappalto non autorizzato;
 - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 7 del presente capitolato;
 - e) il non aver iniziato o concluso l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 10 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
 - f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 5, comma 3, del presente capitolato;
 - h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 28, comma 6, del presente capitolato;
 - i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
 - k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - m) qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento;
 - n) cancellazione/sospensione dall'albo professionale, qualora tale iscrizione sia necessaria ai fini della esecuzione del contratto.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

ART. 18

RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 19

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

ART. 20

OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero

offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Consiglio regionale del Trentino – Alto Adige ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ART. 21

SPESE CONTRATTUALI

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

ART. 22

INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

ART. 23

DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 24

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Consiglio regionale Trentino – Alto Adige, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE

27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

ART. 25

NORMA DI CHIUSURA

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.